

UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" - MILANO

Decreto rettorale n. 6927 del 16 settembre 2003

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi";
- Visto** il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
- Vista** la Legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- Vista** la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernenti azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;
- Vista** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Visto** il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
- Vista** la Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Visto** il D.L. 21 aprile 1995 n. 120 convertito in Legge 21 giugno 1995 n. 236 e modificazioni successive, art. 9, relativo alla riconsiliazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
- Vista** la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
- Vista** la Legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
- Visto** il Decreto Legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di Professori e Ricercatori Universitari, convertito nella Legge 30 luglio 1999, n. 256;
- Vista** la Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- Visto** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 "Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il

- reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”;
- Visto** il D.M. 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico – disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il D.M. 20 marzo 2001, recante modificazioni all'art. 2 del DM 4 ottobre 2000;
- Vista** la Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 12, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 agosto 2003, concernente le norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica”;
- Visti** i pareri espressi dalla Commissione tecnico – consultiva per le procedure di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998;
- Considerato** che i posti messi a concorso dalla Facoltà di Economia trovano disponibilità in organico e godono della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di bilancio fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- Viste** le delibere del Consiglio di Facoltà dell'8 aprile 2003 e del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2003 relative la copertura con procedura di valutazione comparativa di posti di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia degli Associati,

D E C R E T A

Art. 1 Indizione

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia, degli Associati, presso la Facoltà di Economia dell'Università Commerciale “Luigi Bocconi” per il seguente settore scientifico – disciplinare:

IUS/21 Diritto pubblico comparato posti n. 1

Il numero massimo di pubblicazioni è illimitato, da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda.

E' richiesta l'ottima conoscenza della lingua: inglese.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.

In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni comparative:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello stesso settore scientifico - disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;

- 5) coloro che abbiano già presentato n. 5 o più domande di partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso questa od alte sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 **Domande di ammissione dei candidati italiani**

Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:

- compilare il modulo della domanda allegato (all. "A") al presente decreto, che viene fornito anche per via telematica (<http://www.uni-bocconi.it>) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- stampare una copia, in carta semplice, e firmarla debitamente;
- consegnare la copia a mano a questa Università – Servizio Personale Docente, p.zza Sraffa n. 13 - Milano, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non farà fede la data di compilazione per via telematica;
- oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Rettore dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome, il cognome acquisito con il matrimonio.

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà, il settore scientifico - disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

I candidati che intendono partecipare a più valutazioni comparative sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 5) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico - disciplinare per il quale presenta la domanda;
- 6) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato:

“Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando”.

Nella domanda deve essere indicato inoltre il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.

Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per l'ammissione al concorso.

Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e in caso di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda:

1. curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica;
2. documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati o autocertificati in base all'allegato “C”) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;
3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 5;
4. fotocopia del codice fiscale.

I titoli possono essere prodotti in carta semplice, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal D.P.R. n. 403/1998 compilando l'allegato “C”.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Art. 4

Domande di ammissione dei candidati stranieri

Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:

- compilare il modulo della domanda (all. "B") fornito anche per via telematica (<http://www.uni-bocconi.it>) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- stamparne una copia, in carta semplice e firmarle debitamente;
- consegnare la copia a mano a questa Università – Servizio Personale Docente, p.zza Sraffa n. 13 - Milano, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non farà fede la data di compilazione per via telematica;
- oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Rettore dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Via Sarfatti, 25 - Milano - entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

La domanda del candidato, prodotta in lingua italiana, deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico - disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

I candidati che intendono partecipare a più valutazioni comparative sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale).

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza;
- 2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- 3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 5) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presenta la domanda;
- 6) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, di seguito riportato:
 "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando";
- 7) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La mancanza della dichiarazione suddetta comporterà l'esclusione dalla valutazione comparativa.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.

Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e in caso di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda:

1. curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica;
2. documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati o autocertificati in base all'allegato "C") ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;
3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 5;
4. fotocopia del codice fiscale.

I titoli posseduti possono essere prodotti in carta semplice oppure come di seguito riportato:

- I cittadini dell'Unione Europea possono:

- a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal D.P.R. n. 403/1998 compilando l'allegato "C";

oppure

- b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403;

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono:

utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono:

produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Art. 5 Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare ai fini della valutazione comparativa devono, unitamente al relativo elenco firmato, essere inviate con apposito plico raccomandato o consegnate a mano al Servizio Personale Docente – p.zza Sraffa n. 13 – 20136 Milano, entro lo stesso termine della presentazione delle domande.

Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici.

E' facoltà del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la Commissione giudicatrice.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura “Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia” e devono essere indicati chiaramente la sigla, il titolo del settore scientifico – disciplinare e la Facoltà per il quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni è conforme all'originale.

Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:

“Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica”.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Il candidato che partecipa a più procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quanti sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.

Art. 6 Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

Il Rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.

Art. 7 **Costituzione delle Commissioni giudicatrici**

Le Commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalità indicate all'art.2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art.3 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle Commissioni giudicatrici subentrano i professori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3 dell'art.3 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni giudicatrici.

Art. 8 **Ricusazione**

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle Commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dalle vigenti norme, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.

Art. 9 **Adempimenti delle Commissioni giudicatrici**

Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del Rettorato e sul sito web dell'Università Commerciale "L. Bocconi". I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Le Commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato.

Le Commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, possono utilizzare i seguenti criteri:

a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico - disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare.

A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati sostengono:

- 1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
- 2) una prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo (nell'ambito di una area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico - disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e da lui indicata). A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

La prova orale è pubblica.

Il diario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) carta d'identità;
- b) passaporto;
- c) patente automobilistica;
- d) porto d'armi;
- e) tessera postale;
- f) libretto ferroviario personale;
- g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento delle suddette prove.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non più di due idonei.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Le Commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento, gli atti concorsuali.

Art. 10

Accertamento della regolarità degli atti e loro pubblicazione

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi degli idonei. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore, entro il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, assegnandole un termine.

Il decreto è comunicato a tutti i candidati, al MIUR ed è trasmesso, unitamente agli atti, al Consiglio di Facoltà per i successivi adempimenti.

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata nel “Bollettino Ufficiale” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e resa pubblica anche per via telematica.

Art. 11

Adempimenti della Facoltà

Il Consiglio di Facoltà entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

Qualora il Consiglio di Facoltà abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la Facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico – disciplinare.

Dopo la nomina in ruolo di uno degli idonei e decorso il termine di 60 giorni dall’accertamento della regolarità degli atti, questo Ateneo potrà procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche e a condizione che vi sia la disponibilità della relativa copertura finanziaria, l’altro candidato risultato idoneo.

Art. 12
Documenti di rito per la nomina

I candidati dichiarati idonei e chiamati dalla Facoltà a coprire il posto di cui alla presente procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione diretta dal Rettore, ai fini della nomina.

- Cittadini italiani o di altri Stati Membri della Comunità Europea.

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunità europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
 - e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - f) numero del codice fiscale;
 - g) composizione del nucleo familiare;
 - h) eventuali incarichi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
- 2) qualora l'interessato non sia dipendente di questa Università, idonea certificazione medica da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.

- Cittadini extracomunitari.

I cittadini extracomunitari, dichiarati idonei e chiamati dalla Facoltà a ricoprire il posto di cui alla presente procedura di valutazione comparativa, devono presentare nel termine di trenta giorni, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, risiedente in Italia, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico.

- 3) idonea certificazione medica da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
- 4) certificato attestante la cittadinanza;
- 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 13 Nomina

La nomina in ruolo dei candidati risultati idonei e chiamati dalla Facoltà è disposta con decreto rettorale e decorre dal 1° novembre successivo alla presentazione della documentazione di cui all'art. 12, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici, previo nulla osta della Facoltà di provenienza.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione nazionale, composta secondo le norme vigenti.

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica svolta dal professore associato non confermato nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà.

Se il giudizio sarà favorevole, l'interessato sarà immesso nel ruolo dei professori associati con diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia

concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, l'interessato cesserà di appartenere al ruolo.

Art. 14

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", entro tre mesi dall'espletamento del concorso.

Trascorso tale termine, l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

Art. 15

Responsabilità del procedimento e pubblicità del bando

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il dott. Marcello Valtolina (nr. telefonico 02/5836.5029, oppure e-mail: Marcello.Valtolina@uni-bocconi.it).

Il presente decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e reso disponibile presso il Servizio Personale Docente dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" – p.zza Sraffa n.13 - Milano e anche per via telematica al seguente indirizzo: <http://www.uni-bocconi.it>.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio del Personale Docente dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato risultato vincitore.

Art. 17

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

IL RETTORE
f.to prof. Carlo Secchi